

STUDIO ADRIANO IPPOLITO
Sviluppo sistemi direzionali
CTU – Tribunale di Torino
Via Filadelfia 50 – 10134- TORINO
Tel. 011/318.31.13
Email: ippolitoadriano@gmail.com

Articolo de Il Sole 24 ore



Gentile Amministratore

Oggetto: obblighi a carico degli amministratori ex art. 2086 C.C.

L'attività degli amministratori di società di capitali è sempre più complessa e rischiosa.

Ai sensi dell'articolo 2381 C.C. gli organi delegati (amministratori delegati di società) **curano** che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, mentre il CdA **ne valuta** l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute.

Il d.lgs. 83/2022 entrato in vigore il 15/07/2022 interviene sul dovere dell'imprenditore di istituire assetti organizzativi e contabili adeguati di cui all'artico 2086 C.C., individuandone il contenuto e **ribadendone l'obbligatorietà**. In particolare, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società devono garantire la predisposizione di idonei piani strategici industriali e finanziari. Si tratta della redazione e approvazione da parte del CdA **del budget aziendale**, con monitoraggio ed analisi motivazionale degli scostamenti almeno trimestrale e con misurazione della probabilità di eventi negativi di crisi aziendale (circolare Assonime n. 27 del 21/11/2022). Inoltre, potrebbe essere richiesto da banche, etc. il visto di conformità e congruità su tale adeguatezza e quindi sull'informativa finanziaria aziendale. A tal fine il Cndcec ha emanato delle apposite linee guida a cui occorrerà attenersi per la corretta redazione di tali asserzioni (asseverazioni).

In sintesi, gli amministratori devono effettuare un'accurata **mappatura dei rischi aziendali** e verificare che non vi siano incertezze circa il persistere del presupposto della continuità aziendale. Pertanto, assume importanza rilevante la verifica prospettica dell'esistenza di disponibilità monetarie sufficienti ad assolvere regolarmente le obbligazioni aziendali. In quest'ottica **la misurazione dell'esistenza della continuità aziendale dovrebbe essere calcolata secondo l'approccio "Forward Looking", in conformità al modello Cerved.**

I giudici di merito in una recente sentenza hanno rimarcato la rilevanza degli adeguati assetti societari sottolineando che la **violazione di tale obbligo "è più grave quando la società non si trova in crisi in quanto dispone di risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, amministrative e contabili"**.

L'adeguatezza deve essere realizzata, valutata e vigilata in relazione:

- al modello di governo dell'impresa adottato;
- all'analisi della propensione ai rischi;
- alla struttura organizzativa;
- al sistema informativo;
- al sistema di pianificazione, controllo e monitoraggio interno.

Inoltre, l'1 agosto 2024 **Uni – Ente Italiano di Normazione**, congiuntamente con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, ha elaborato le linee guida per realizzare gli adeguati assetti ex art. 2086 C.C.

Trattasi della prassi di riferimento UNI/PdR 167:2024.

A tal fine lo scrivente si rende disponibile ad affiancare il CdA nella realizzazione degli interventi ritenuti necessari con l'utilizzo di idonei strumenti operativi modulari predisposti dallo scrivente.

Studio Adriano Ippolito, inoltre, è disponibile a **illustrare con una demo, anche presso il suo ufficio**, la funzionalità del modello proposto e la sua conformità alle prescrizioni della norma UNI/PdR 167:2024.

Per saperne di più canale Youtube Confservizi - La gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica (min. 100).
Per maggiori informazioni 011/318.31.13 - email ippolitoadriano@gmail.com.

Distinti saluti

Adriano Ippolito

TORINO, 11 novembre2024

Il Tribunale di Milano dà attuazione al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Amministratori ad alto rischio

Denuncia per chi non adotta assetti organizzativi adeguati

DI GIUSEPPE RIPA
E ALESSANDRO LATTANZI

La mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili come disposto dall'art. 2086, comma 2, c.c. apre la strada anche alla denuncia al tribunale, ex art. 2409, c.c. per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori. Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza del Tribunale di Milano, sez. imprese B del 19 ottobre 2019, la quale ha fatto proprie le novità introdotte al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e già operative dal marzo dello scorso anno.

Ma veniamo ai fatti. I collegi sindacali di due spa (una controllante e l'altra controllata) esperivano la denuncia ex art. 2409 c.c. nei confronti dell'amministratore unico di entrambe, reo di essere succeduto al precedente amministratore senza aver eliminato le persistenti criticità informative e soprattutto, gestionali.

Nello specifico, veniva contestato lo stato di crisi di entrambe le società, causato dallo squilibrio finanziario, avendo queste disponibilità insufficienti esclusivamente a coprire il fabbisogno corrente e non anche la posizione debitoria pregressa, facendo emergere quindi un concreto rischio circa la perdita della continuità aziendale.

L'amministratore replicava di essersi attivato per la risoluzione del problema attraverso la ricerca di nuovi finanziatori che apportassero finanza esterna, nonché di voler procedere alla cessione di alcune società controllate ritenute non più strategiche.

Il Tribunale meneghino, dando ragione ai collegi

sindacali, ha affermato come nessuna delle iniziative intraprese dall'amministratore fosse concretamente diretta a risolvere lo stato di crisi delle due società, giacché il reperimento di finanza esterna era soltanto ipotetico, non essendo sorretto da nessun piano industriale ovvero da un accordo di ristrutturazione dei debiti, come ipotetica era anche la considerazione di cedere le farmacie patrimonio delle Spa.

A ben vedere, il Tribunale specifica come nessuna delle suddette attività, meramente enunciative, potesse soddisfare le innovative richieste imposte dal nuovo art. 2086 c.c. introdotto dall'art. 375 Ccib e già in vigore dallo scorso 16 marzo 2019, che impone all'imprenditore: 1) di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile; 2) anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale; 3) nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

La lettura dell'indicato paradigma normativo induce a ritenere, in forza delle espressioni «anche» e «nonché» un approccio più profondo, teso a minimizzare l'emersione di fattispecie non solo di crisi aziendale, bensì ad esaltare anche il concetto di continuità nella sua ampia accezione.

In buona sostanza, stando alla sentenza in esame, onde affrancarsi ad un eventuale intervento tribunale di cui all'art. 2409 c.c. occorre senza indugio adottare quel

La mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili apre la strada anche alla denuncia al tribunale per le gravi irregolarità gestionali commesse dagli amministratori

tipo di modello previsionale che offre la possibilità di leggere le capacità dell'impresa di stare sul mercato non soltanto misurando l'indice di liquidità corrente, bensì cercando di misurare i flussi finanziari attesi concreta-

2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, rispettivamente per le società di persone, della spa con sistema dualistico e srl e direttamente ricollegati alla responsabilità degli amministratori i cui capi sociali si rinvengono negli artt. 2392 e 2476.

In altre parole, si sarebbe indotti a considerare la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi esclusivamente quale causa legittimante l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; tuttavia, proprio come affermato dalla sentenza in esame, vi è un ulteriore istituto garantista per i soci, sindaci e revisori che permette di porre rimedio alle lacune gestionali, ossia proprio la denuncia

che getta poi la stura per il ricorso alle azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393-2395, e 2476 c.c., fermo restando l'obbligo di dimostrare la sussistenza dei loro presupposti tipici da parte degli attori.

Su queste pagine si è già dibattuto della volontà del legislatore delegato di potenziare detto istituto (si veda ItaliaOggi del 14 ottobre 2017) assicurandone l'operabilità anche in capo alle srl, mediante la previsione di cui alla lett. f), comma 1 dell'art. 14, legge delega n. 155/2017. Previsione poi trasfusa dall'art. 379, Ccib all'interno dell'art. 2477, anche nel caso in cui dette società siano prive dell'organo di controllo.

Sino ad oggi, purtroppo, tale argomento è rimasto sottaciuto, trascurato, stante l'utilizzo più frequente nella prassi del ricorso proprio alle azioni di responsabilità.

Tale novità giurisprudenziale va ad affiancarsi ai doveri imposti alle imprese dall'art. 13 del nuovo Codice della crisi. Sono due binari che non si incontrano mai, in quanto diversi sono gli scopi, anche se il ricorso all'art. 2409 c.c., chiamando in causa direttamente il Tribunale competente è ben più pregnante di ogni altro istituto. La conclusione alla quale si perviene è abbastanza ovvia e per-

colosa: la sentenza mette in luce come non sia sufficiente adottare espressioni di mero esercizio labiale bensì occorre, attraverso l'adozione dei modelli di cui al nuovo art. 2086 c.c., fare una panoramica sull'assetto futuro concretamente attuabile e raggiungibile e, quindi, sulla continuità dell'impresa.

© Riproduzione riservata



IL TAGLIO DELLE TASSE

PRASSI DI RIFERIMENTO

UNI/PdR 167

1 AGOSTO 2024

Definizione di criteri relativi ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle PMI

Specification of criteria for an appropriate organizational, administrative and accounting setting for SMEs

TESTO ITALIANO

ICS 93.100

UNIONE EUROPEA
GOVERNO ITALIANO
ESPERTI CONTABILI

© Copyright UNI - Tutti i diritti riservati

